

Il decreto del Mise ha stabilito le regole per la partecipazione al sistema

Imprese Ue interconnesse

Da ieri anche l'Italia sfrutta il registro Bris

DI CINZIA DE STEFANIS

Rafforzata l'affidabilità dell'impresa fornitrice di un bene o di un servizio nelle vendite online. Dal 29 agosto il registro delle imprese italiano partecipa al sistema di interconnessione dei registri delle imprese europee (Business registers interconnection system - Bris). Da tale data, è più facile accedere alle informazioni riguardanti le imprese europee e scambiarsi informazioni su succursali estere, su eventuali fusioni transfrontaliere e sui dati generali di un'azienda. È con il dm dell'8 giugno 2017 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2017 n. 200) che il ministero dello sviluppo economico, al fine conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/Ue, ha dettato le regole per la partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell'Unione eu-

ropea. L'interconnessione tra i registri europei permette di tutelare sia l'interesse delle imprese che operano all'estero o che intendono aprire una succursale in un altro stato membro, sia i consumatori.

Interconnessione globale

A seguito all'adozione della direttiva 2012/17/Ue, a partire dall'8 giugno 2017, i registri delle imprese di tutti i paesi Ue, compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono interconnessi. Questo significa che:

- è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell'Ue o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia;
- i registri possono scambiarsi informazioni su succursali

estere di imprese e su fusioni transfrontaliere tra imprese. Il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Business registers interconnection system - Bris) è il frutto di un impegno comune dei governi degli stati membri e della Commissione europea. Il termine «registro delle imprese» comprende i registri commerciali nazionali, quelli delle società e qualunque altro registro che contenga informazioni sulle società e le metta a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2009/101/Ce.

Dati oggetto di interscambio

Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese dell'Ue gli uffici del registro delle imprese devono provvedere, attraverso, il Bris:

- a dare pubblicità alle succursali, presenti sul territorio italiano,

di società aventi sede legale in altri paesi membri;

- all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico»;
 - alla ricezione per le succursali delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri paesi membri, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società;
 - all'interscambio dati, nel caso di fusione transfrontaliera;
 - all'attribuzione di un «identificativo unico» alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano;
 - all'adeguamento del registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilità con gli altri registri delle imprese unionali, all'interno del Bris, attraverso la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2012/17/Ue.
- L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte succursali delle società interessate avviene a titolo gratuito.



Carlo Calenda